

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 5N

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 03/04/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di Aprile, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico e con determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 è responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell'Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco e lo stesso, coadiuvato dagli uffici, ha informato il direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla pratica;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;

Considerato che,

questo Ente con nota prot. n. 3591 del 18/09/2017 richiedeva il completamento delle memorie difensive alla società Wind trasmesse tramite lo sportello Unico del comune di Numana con nota del 02/08/2017 prot.n. 11887 (acquisita a ns prot. 3243 del 02/08/2017) , nell'interesse stesso della società, in quanto la documentazione presentata (tramite lo Sportello Unico del Comune di Numana con nota del 02/08/2017 prot. n. 11887, acquisita a ns prot. n. 3243 del 02/08/2017) non era sufficiente per assicurare un corretto contraddittorio.

A tali richieste formulate, la ditta Wind produceva una nota sintetica, inviata direttamente a questo Ente, (non correttamente ai sensi del co.1 ter dell'art. 5 del DPR 380/01), con l'indicazione di seguito riassunte: In prima analisi viene osservato che "la documentazione da voi richiesta non è prevista tra i documenti che il Regolamento del Parco prescrive debbano essere forniti per il rilascio del nullaosta"

Tale indicazione non è corretta in quanto la documentazione richiesta è proprio per dar seguito alla sentenza n. 23/2016 del TAR che indica che il contraddittorio è "utile per valutare sia le ragioni di natura tecnica su cui la ricorrente fonda la scelta dell'area su cui installare l'impianto" e il Regolamento del Parco

indica come necessario la presentazione di relazioni particolari e specialistiche e fa un elenco di cui l'allegato A del Regolamento, prevedendo inoltre al co. 5 art. 2.3 che "Altri atti informazioni o documenti non previsti nell'Allegato A possono essere richiesti solo se strettamente necessari al completo svolgimento dell'istruttoria" e in più si ricorda che il Piano del Parco proprio all'art. 19 del qP 02 prevede che sia necessario "uno studio Integrato di settore" (quello che è stato chiesto appunto).

Nella stessa nota sintetica la ditta Wind viene presentata una "relazione tecnica" con le indicazioni di "tutte le postazioni attive sul territorio di proprietà della scrivente società (Wind ndr), con la specifica indicazione della localizzazione delle stesse". Tale documento, nonostante il nome, non ha proprio le funzioni di relazione in quanto non viene relazionato, ma vi sono esclusivamente delle immagini con indicazioni grafiche della localizzazione delle antenne Wind; ma nulla viene argomentato al riguardo.

La nota sintetica della Wind continua con l'indicazione che "copia delle autorizzazioni, titolo edilizi riferiti a tali impianti potranno essere estratte dalla documentazione in possesso dell'amministrazione locale competente per territorio". Tale precisazione non completa la pratica e lo Sportello Unico del Comune di Numana dovrebbe dare indicazioni e/o certificazioni a tal riguardo di liceità di tali impianti, anche per l'antenna presenta della TIM per cui è indicato l'accorpamento.

La nota continua che l'analisi richiesta rispetto al "tipo di collegamento e dotazione ... massima lunghezza ecc.ecc." non risulterebbe essere esaustiva in quanto i dati potrebbero cambiare in base all'ambiente di propagazione e all'elevato traffico in un determinato momento anche della stessa giornata, e quindi non presenta niente al riguardo. Rispetto a questa puntualizzazione quindi la società Wind produce un elaborato non esaustivo e nell'interesse della stessa società, come è stato ribadito più volte anche in sede di giudizio, occorre che la stessa presenti ogni documento ritenuto necessario per assolvere a tale richiesta rendendolo esaustivo. L'Ente come indicato al co. 6 dell'art. 14.4 del regolamento del Parco ritiene opportuno richiedere un parere d'intesa all'Arpam per il controllo della presente pratica.

Infine la nota indica che per minimizzare il numero d'impianti presenti sulla zona di intervento la struttura è stata progettata in modo da ospitare più di un gestore e che la stessa società Wind ha raccolto la disponibilità di Telecom Italia.

Ma la nota n. 819227 della TIM manifesta solamente un interesse alla condivisione del sito e la dismissione dell'impianto esistente con indicazione delle esigenze tecniche da prevedere sul palo. Tale manifesto interesse dovrà essere supportato da progetto definitivo esecutivo da sottoporre ai vari Enti interessati compresa la soprintendenza che deve valutare l'impatto paesaggistico dei nuovi apparati da installare e l'Arpam per i parametri sanitari da indagare.

Le richieste di integrazione sono proprio in linea con questa interpretazione del TAR e pur non prestando piena acquiescenza al contenuto della stessa, la stessa interpretazione del Tar indica che la proposta di installazione dell'Antenna Wind debba essere valutata rispetto i principi generali dell'art. 19 del qP 02 del PdP.

Quindi rispetto al co 1 del succitato articolo:

1 Sono ammesse infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo aereo, oltre a quelle esistenti e a quelle previste all'interno di APS, esclusivamente a seguito di studi integrati di settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la minimizzazione degli impatti ambientali.

Viste le disposizioni di legge sulla telefonia, in particolar modo il D.lgs 259/2003, che individua tali impianti come di interesse pubblico, visto il parere dell'Arpam e l'accorpamento dell'impianto TIM esistente sul nuovo supporto Wind in oggetto, si ritiene in linea di principio l'intervento ammissibile, fatte salve le opportune valutazioni in sede di rilascio di nullaosta. Manca infatti (o lo stesso non è completo) uno studio integrato (integrato tra le varie materie che interessano l'intervento che sono di natura ambientale, paesaggistica, sanitario, ecc.) di settore.

Al comma co 2 del dell'art. 19 del Piano del Parco si legge: *Vanno inoltre favorite iniziative per la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti.*

Considerato che il comma presente non prevede la non possibilità di realizzare nuove antenne ma lo ritiene funzionale ad un'operazione di riduzione degli impatti attuali sia dal punto di vista ambientale, che paesaggistico. Tale strumento reso obbligatorio per la ristrutturazione risulta ancor più cogente nel caso di nuove realizzazioni.

Inoltre per memoria si ricorda che,

con provvedimento del Commissario del Parco n. 9 del 12.12.2017 si disponeva tra l'altro di promuovere con il Comune di Numana azioni e strumenti di piano coordinati in modo da raggiungere gli

obiettivi condivisi del Piano del Parco e assicurare una diminuzione dell'inquinamento elettromagnetico già presente nel territorio del Parco e comunque verificare il progetto rispetto all'intera area di possibile installazione e gli impatti paesaggistici di tale scelta di localizzazione, operando anche opportune misure di mitigazione paesaggistica;

che il comune di Numana con nota prot. 20059/17 del 27/12/2017 (acquisita a ns. prot.n. 5098 il 29/12/2017) convocava incontro al fine di "valutare possibili soluzioni in ordine all'installazione dell'impianto di telefonia mobile" di cui si discute;

durante l'incontro si palesava la necessità di integrazione della documentazione o la presentazione di un nuovo progetto capace di valutare l'impianto con la presenza degli impianti delle società TIM e che quindi necessitava un progetto rispondente all'art. 19 del qP 02 del PdP ed il rappresentante della società WIND (ing. Ricciotti) si impegnava alla verifica della fattibilità compresa la riduzione dell'altezza dell'infrastruttura;

a seguito di tale incontro la società Wind con nota prot. n. 29 PEC/2018 inviava a vari Enti ed a noi (con acquisizione nostro prot. n. 222 del 23/01/2018) nota in cui indicano che non potrà essere apportata la riduzione dell'altezza della struttura in quanto:

"a) la riduzione copertura radio: ... la zona che dobbiamo coprire è il litorale e l'abbassamento del palo (visto che siamo già distanti dal litorale stesso) non ci permetterebbe la copertura necessaria;

b) riduzione efficienza capacitiva del sito;

c) criticità CEM in particolare su 1° e 3° settore (già a configurazione ridotta) anche in previsione dell'ubicazione sullo stesso impianto degli apparati del Gestore TIM, da voi caldeggiata."

e viene ribadita "la nostra piena disponibilità ad ospitare sulla infrastruttura da noi progettata, anche l'impianto del Gestore Tim, il quale ha già acconsentito a rimuovere il Suo impianto carrato presente nelle vicinanze".

Per le ragioni di cui sopra ritenendo il progetto non completamente rispondente a quanto richiesto dalla Normativa del Parco (Piano del Parco e Regolamento) o meglio non avendo, il progetto, presentato uno "studio integrato di settore" che può essere ritenuto tale e non ha indagato tutte le possibili alternative e mitigazioni da mettere in atto con un progetto specifico e quindi non superando di fatto le limitazioni poste dal co. 2 dell'art. 19 del qP 02 del PdP, per assicurare una diminuzione dell'inquinamento elettromagnetico già presente nel territorio del Parco e comunque verificare il progetto rispetto all'intera area di possibile installazione e gli impatti paesaggistici di tale scelta di localizzazione, operando anche opportune misure di mitigazione paesaggistica (quali l'eliminazione di una struttura di telefonia che necessita di nuovo progetto per la struttura con diversi e diversificati impianti).

visto il verbale dalla Commissione Tecnica interna nella seduta del 14/03/2018 che seppur allegato in corpo separato è parte integrante della presente determina;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Viste le delibere di Consiglio Direttivo in merito e il provvedimento del Commissario del Parco n. 9 del 12.12.2017;

Visto il Piano del Parco Del Conero;

Visto il Regolamento del Parco del Conero;

si ritiene che,

allo stato attuale non si può che ritenere che non sia possibile il rilascio del nulla osta in quanto la pratica non è ancora completa e trascorsi oltre 90 gg dalla richiesta di interazioni si applica quanto indicato all'art. 2.1 par. 8 e 9 del Regolamento del Parco (" Nei casi di sospensione e interruzione, il responsabile del procedimento stabilisce un termine di tempo congruo per la presentazione da parte dell'istante di quanto richiesto comunque non superiore ai 90 gg.

Se il richiedente non presenta entro il termine assegnato la documentazione o le integrazioni richieste o non provvede ad eliminare i vizi riscontrati, il procedimento si conclude con un provvedimento di non accoglimento e con i conseguenti atti di archiviazione."

DETERMINA

La conclusione del procedimento con un provvedimento di non accoglimento e con l'archiviazione dello stesso.

Potrà essere presentata, se del caso, la documentazione necessaria per un nuovo progetto che necessariamente dovrà contenere:

- a) Studio integrato di settore completo di tutti i documenti già richiesti con nota prot. n. 3591 del 18/09/2017 e di ogni altro documento, ritenuto necessario per rendere la pratica esaustiva sotto ogni profilo come indicato anche dalla stessa Wind;
- b) progetto di dismissione dell'Antenna TIM e progetto dell'antenna WIND con gli apparati aggiunti per l'accorpamento di altro gestore e relativo parere Arpam in materia;
- c) si precisa che ai sensi dell'art. 14.4 del Regolamento del Parco tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata dal Parco all'ARPAM per la richiesta di un parere d'intesa sul rispetto del Regolamento del Parco in quanto supporto tecnico qualificato in materia.

La determinazione sopra indicata è formulata esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.

La presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del procedimento dell'ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alla determinazione assunta.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 03/04/2018

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 03/04/2018 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini